
L'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fissata al 28 febbraio 2021

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 28 Settembre 2020

Viene disposta dall'Agenzia delle entrate una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service"

Non c'è fretta per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche anche se viene superato il termine del 30 settembre 2020.

Disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate.

Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento direttoriale del 24 settembre 2020 **l'Agenzia delle entrate dispone una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021** del periodo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.



Prevista, inoltre, nell'ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, **una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati** con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di "Impossibilità di recapito", comporterà, al buon esito dell'operazione di reinoltro, l'impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Scadenza conservazione fatture elettroniche 2019: necessaria proroga](#)

[Fatture elettroniche: proroga per l'adesione al servizio di consultazione e di conservazione](#)

[Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: come aderire](#)

Consultazione acquisizione fatture elettroniche: motivazioni delle Entrate

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018](#) sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, prevista l'introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario

appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di *“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”*.

Disposto, tra l'altro, con successivi provvedimenti, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Ciò premesso, l'[articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante la disciplina della *“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”* – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196.

Se desideri approfondire ancora, puoi leggere:

[Consultazione delle fatture elettroniche per l'intermediario: nuovi termini](#)

A cura di Vincenzo D'Andò

Lunedì 28 settembre 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico